




Matrice del 11/03/2016 – Agg.7

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER DONNE GESTANTI

*ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i. e del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.*



*Diritti di riproduzione, traduzione, adattamento anche parziale riservati in tutti i paesi.
I dati riportati nel presente documento non possono essere modificati senza la preventiva autorizzazione di Silaq S.r.l.*

REVISIONI

| Rev. n° | Data | Descrizione |
|---------|------------|---|
| 00 | 28/05/2015 | Emissione integrale della revisione 00. |
| 01 | 04/10/2016 | Aggiornamento rev. 00 per variazione organico aziendale |
| 02 | 05/04/2017 | Aggiornamento rev. 01 per variazione organico aziendale |
| 03 | 28/09/2017 | Aggiornamento rev. 02 per variazione organico aziendale |
| 04 | 12/05/2018 | Aggiornamento revisione precedente |
| 05 | 23/12/2021 | Aggiornamento revisione precedente per variazione RSPP |

| RSPP | Datore di Lavoro | RLS | Medico Competente | Consulente Tecnico |
|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|  Dott.ssa Cristina Pacchiardo | Dott.ssa Loredana Grabbi | Prof. Leonardo Midili | Dott. Gino Barral |  Dott.ssa Cristina Pacchiardo |
| Data | Data | Data | Data | |
| 23/12/2021 | | | | |

INDICE

1. LA NORMATIVA
2. CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
3. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'AZIENDA
4. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'INSEDIAMENTO
5. REDAZIONE DEL DOCUMENTO
6. IDENTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI E DELLE MANSIONI
7. CONCLUSIONI
8. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE
9. ALLEGATI

1. LA NORMATIVA

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le principali norme sono le seguenti:

- D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- Art. 1, comma 485 Legge di Bilancio 2019 (modifica modalità di fruizione del congedo di maternità regolato dall'art. art. 16 del D.lgs. n. 151/2001).
- D.Lgs. 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e s.m.i.

Quest'ultimo decreto, espressamente richiamato dal D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.) all'art.28, prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le lavoratrici gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitarne l'esposizione a rischio, modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.

Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Territoriale del

Lavoro può disporre l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.

Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici e i loro rappresentanti degli esiti della valutazione e delle misure di prevenzione adottate, come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.


In presenza di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro è tenuto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici per le lavoratrici gravide, puerpere e in allattamento presenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate.

In sintesi, i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

- E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D.Lgs. 151/01 e s.m.i., cui si rimanda.
- E' vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

- Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.)
- I rischi da valutare sono riportati nell'Allegato C del D. Lgs 151/01 e s.m.i., cui si rimanda.

Si riporta il diagramma di flusso del percorso a carico del Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela:



2. CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il presente documento è stato redatto individuando per ciascun reparto le mansioni a possibile rischio in cui operano lavoratrici in età fertile. Per ogni singola mansione, infine, sono stati individuati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino, i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

Oltre a quanto indicato nel D.Lgs. 151/01 e s.m.i. si è fatto riferimento anche alle seguenti fonti normative:

- "Indirizzi operativi per la valutazione dei rischi a tutela della lavoratrice madre" del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (ASUR MARCHE 2, Ottobre 2012)
- Donna, Salute e Lavoro "La Lavoratrice In Gravidanza" INAIL 2002
- Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 151/01 UsI Modena – Gennaio 2004
- Gestione Sicurezza Cultura Prevenzione Scuola – INAIL Ed. 2013

Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

L'art. 17 al comma 1 del D.Lgs. 151/01 e s.m.i., infatti, prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro anticipata fino a tre mesi prima del parto (pre-parto) per quelle lavoratrici occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori dovranno essere determinati con Decreto Ministeriale, che ad oggi non è stato emanato.

La norma prevede che, fino all'emanazione del decreto, l'anticipazione del divieto sia disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale.

In assenza di riferimenti legislativi, nella tabella che segue sono stati inseriti i seguenti rischi:

- Pendolarismo
- Lavoro al VDT
- Postazione di lavoro fissa
- Turni di lavoro
- Lavoro all'estero

cui poter applicare la norma in questione.

I pericoli valutati sono tutti quelli riportati in tabella.

Al fine di una più facile lettura e gestione del documento, nelle schede di valutazione ciascuna mansione (in allegato) si riportano soltanto i pericoli presenti per ciascuna mansione.

| Pericolo | Principali effetti sulla gravidanza e/o sul feto/neonato | Riferimenti normativi |
|--|---|--|
| RUMORE | L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza possa comportare un basso peso alla nascita e possa avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.11 all.C lett.A,1,c D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (PER ESPOSIZIONI > DI 80 dBA LEX) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI > DI 85 dBA LEX) |
| VIBRAZIONI A CORPO INTERO | Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett. I (lavori con macchine scuotenti o che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI ≥ A 0.5 m/s ²) |
| VIBRAZIONI MANO-BRACCIO | Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI ≥ A 2.5 m/s ²) |
| SOLLECITAZIONI TERMICHE | Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo) |
| SOVRAPRESSIONE ELEVATA (es. camere sotto pressione, immersione subacque) | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in presenza di sovrappressione elevata | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 7 all.B lett. A punto 1 lett A DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |

| Pericolo | Principali effetti sulla gravidanza e/o sul feto/neonato | Riferimenti normativi |
|--|--|--|
| RADIAZIONI IONIZZANTI (categoria A e B) | Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. Effetti teratogeni, mutageni, cancerogeni | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.8 D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI (ELF, VLF, radiofrequenze, microonde) | Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale |
| RADIAZIONI OTTICHE (IR, VIS, UV) | Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale |

| Pericolo | Principali effetti sulla gravidanza e/o sul feto/neonato | Riferimenti normativi |
|--|---|---|
| AGENTI CHIMICI (compresi polveri, silice, amianto) | <p>L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.</p> | <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Igss. 345/99 e 262/00)</p> <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.C (malattie professionali)</p> <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)</p> <p>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p> <p>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI</p> |
| AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI | <p>L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.</p> | <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.C (malattie professionali)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p> |

| Pericolo | Principali effetti sulla gravidanza e/o sul feto/neonato | Riferimenti normativi |
|---|--|--|
| AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4 | <p>Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.</p> <p>Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es.sanità).</p> | <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Igss. 345/99 e 262/00)</p> <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche).</p> <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 7 all.B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)</p> <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p> |
| POSTURA ERETTA PROLUNGATA (se supera metà dell'orario lavorativo riferito a 8 ore) | <p>Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.</p> | <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA</p> |
| POSTURE INCONGRUE (ripetuti piegamenti e/o rotazione del busto) | <p>E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.</p> | <p>D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA</p> |

| Pericolo | Principali effetti sulla gravidanza e/o sul feto/neonato | Riferimenti normativi |
|---|--|---|
| LUOGHI DI LAVORO ANGUSTI | E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante) DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| ATTIVITA' IN POSIZIONE SEDUTA FISSA senza possibilità di alternare l'attività con altre (es. call center) | Disturbi dorso-lombari | D. Lgs. 151/01 art. 7 C. 1 ALL. A lett. G PRE-PARTO |
| LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (scale, piattaforme, impalcature, pedane) | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.E DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO DEI CARICHI/MOVIMENTAZIONI E PAZIENTI | La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI ≥ A 1 NIOSH/MA.PO ROSSO) |

| Pericolo | Principali effetti sulla gravidanza e/o sul feto/neonato | Riferimenti normativi |
|--|--|---|
| MOVIMENTI RIPETITIVI | Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.B D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.11 all.C lett.A.1.g DIVIETO IN GRAVIDANZA (OCRA ≤ 3,5/CHECK LIST OCRA ≤ 11) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (OCRA > 3,5/CHECK LIST OCRA > 11) |
| VDT | Disturbi dorso-lombari | D. Lgs. 151/01 art. 17 C. 1 PERMESSO |
| LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE O COMANDATA A PEDALE (quando il ritmo sia frequente o esiga sforzo) | Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.H D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| COLPI, URTI | Un'esposizione a colpi, urti può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett. I DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO (navi, aerei, treni, muletti, pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto) | L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.O DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| SPOSTAMENTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO | Rischio infortunistico Eccessivo affaticamento | D.Lgs. 151/01 all. C DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti eseguire lavorazioni di monda e trapianto del riso. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.N DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| LAVORO SOTTERRANEO DI CARATTERE MINERARIO | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti eseguire lavorazioni sotterranee di carattere minerario. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art 7 all.B lett. A punto 2 e lett. B punto 2 DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| LAVORI CHE ESPONGONO A SILICOSI E ASBESTOSI | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti eseguire lavorazioni che espongono a silicosi e asbestosi. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.C DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE, NERVOSE E/O MENTALI | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti eseguire lavori di assistenza e cura di infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive, nervose e/o mentali. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.L DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |

| Pericolo | Principali effetti sulla gravidanza e/o sul feto/neonato | Riferimenti normativi |
|--|--|--|
| LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti eseguire lavori di agricoltura che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestione | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.M DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| RISCHIO REAZIONI IMPROVVISE E VIOLENTE | Effetti connessi all'evento specifico | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.7 all.A lett.L; art. 9 commi 1 e 3 DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| LAVORO NOTTURNO (dalle 24 alle 6 - <i>vedere nota fondo tabella</i>) | Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO |
| PENDOLARISMO | Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.17 Al fine di stabilire il periodo di astensione obbligatoria si ritiene opportuno considerare i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno) b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno) c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi) d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.) In linea di massima, si applica il seguente criterio: - MESE ANTICIPATO se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza - PRE-PARTO se presenti almeno due degli elementi su indicati. |

| Pericolo | Principali effetti sulla gravidanza e/o sul feto/neonato | Riferimenti normativi |
|--|--|--|
| LAVORO A TURNI (orari prolungati, turni irregolari o serali) | Riguardo all'orario e ai turni di lavoro il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto dalle Linee Diretrici Europee. In particolare, nel documento è riportato che gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni, turni irregolari o serali nonché il lavoro straordinario possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento; in questo periodo infatti l'affaticamento, fisico e mentale, generalmente aumenta a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. Viene inoltre segnalato, tra gli aspetti della gravidanza, la presenza di malessere mattutino per il quale può essere indicato evitare i primi turni di lavoro del mattino. | Linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000 DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| LAVORO SOLITARIO | Le donne gestanti possono essere maggiormente vulnerabili se si trovano a lavorare da sole, in particolare se cadono o se si trovano ad avere urgente bisogno di un medico. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.11 all.C lett.A.1.g DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| TRASFERTE DI LAVORO | Le donne gestanti possono essere maggiormente vulnerabili se si trovano a dover effettuare trasferte di lavoro. | D.Lgs. 151/01 e s.m.i. art.17 |

Nota "lavoro notturno"

Ai sensi della normativa vigente si intende:

- *Periodo notturno*: qualsiasi periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.
- *Lavoratore notturno*:
 - 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
 - 2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Casi particolari

Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 1 bis del D.Lgs. 151/01 e s.m.i., nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione

non arrechi pregiudizio alla loro salute. (Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119).

Ai sensi dell'Interpello n. 26, prot. n. 25/I/0010819 del 4 agosto 2008, si sottolinea infine che il divieto di esposizione delle lavoratrici a mansioni a rischio dopo il parto (generalmente 7 mesi), deve essere riferito a periodi di effettivo allattamento al seno, cessato il quale viene meno anche il divieto di esposizione.

Pertanto, la lavoratrice che allatta per un periodo diverso, dovrà per:

- poter riprendere l'attività nel caso in cui termini prima dei 7 mesi l'allattamento
- proseguire l'interdizione al lavoro nel caso in cui prosegua l'allattamento oltre i 7 mesi

essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro¹.

Lavoratrici madri nella scuola

Le condizioni di rischio che, in ambito scolastico, potrebbero motivare l'astensione dal lavoro sono:

- **postazione eretta:** per più di metà dell'orario di lavoro
- **movimentazione carichi:** se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg) è uguale o superiore a 0,85
- **agenti biologici:** vari agenti biologici sono in grado di infettare il feto in fase intrauterina (infezioni congenite), al momento del parto (infezioni perinatali), oppure il neonato (infezioni postnatali). A seconda dell'epoca gestazionale in cui l'infezione viene contratta, gli effetti dannosi si possono manifestare con alterazioni dell'organogenesi e dello sviluppo fetale (malformazioni, ritardo mentale), aborto e parto pretermine. Sono di particolare rilevanza le complicanze dovute alle comuni malattie infettive pediatriche, in particolare varicella, rosolia ma anche il citomegalovirus (ritardo di crescita, disturbi uditivi e neurologici permanenti, morte neonatale).
Per la capacità di alcuni microrganismi di infettare il neonato attraverso il latte materno e/o per lo stretto contatto fisico tra la madre e il neonato, inoltre, il rischio di esposizione per il bambino non termina alla nascita, ma continua anche durante il puerperio e fino allo svezzamento.
- **traumatismi:** situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici
- **utilizzo professionale di mezzi di trasporto:** in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro
- **rumore:** se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori
- **sostanze chimiche:** solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute")
- **videoterminali:** l'utilizzo di PC non rappresenta una situazione di incompatibilità ma richiede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari (DM Lavoro "Linee guida d'uso dei videoterminali" del 2.10.00).

¹ Ad eccezione del lavoro notturno per il quale rimane il divieto di interdizione fino a un anno di vita del bambino.

3. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'AZIENDA

- **RAGIONE SOCIALE**

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IGNAZIO PORRO"

- **SEDE LEGALE**

Viale Kennedy, 30

CAP 10064 **Città** PINEROLO **Provincia** TO

Telefono 0121 391311 **Fax** 0121 391399

Email porro@alberti-porro.edu.it dirigente@alberti-porro.edu.it

- **C.F.** 94540190017

- **P. I.V.A.** 94540190017

- **RAPPRESENTANTE LEGALE/DATORE DI LAVORO** Loredana Grabbi

Dirigente scolastico Loredana Grabbi, a seguito di accettazione di titolarità dell'attività e di incarico di Dirigenza presso la sede legale dell'Istituto di istruzione superiore "Ignazio Porro" Viale Kennedy, n° civico 30 Cap 10064 - Località Pinerolo (TO)

NOTE

1. l'organizzazione del personale, la formazione delle classi, il numero di insegnanti e di allievi dipende dal dirigente scolastico;
2. la messa a norma dell'immobile, la manutenzione e tutto ciò che riguarda lavori edili, impiantistici dipende dalla Provincia di Torino, ente proprietario degli immobili;
3. la dotazione e il reperimento di attrezzature, componenti di arredo, macchinari dipende dall' ufficio tecnico responsabile Prof. Leonardo Midili;
4. il personale A.T.A. dipende dal DSGA

- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Cristina Pacchiardo

- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI** Leonardo Midili

- **MEDICO COMPETENTE** Gino Barral

- **TIPO DI ATTIVITÀ** Istituto scolastico
- **CODICE ATECO (2007)** 85 Istruzione
- **CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL CODICE ATECO AZIENDALE E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011:**

Medio

Si evidenzia che, ai sensi delle Linee guida interpretative del 25/07/2012 agli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011, nel piano formativo riportato in allegato potranno essere previsti, avendo a riferimento quanto evidenziato dalla valutazione dei rischi, corsi differenti da quelli previsti dalla classificazione ATECO aziendale qualora:

- ✓ *si evidenzi l'esistenza di particolari rischi che richiedano la programmazione e realizzazione di corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio;*
- ✓ *in azienda esistano soggetti non esposti alle medesime condizioni di rischio.*

Nei suddetti casi la "classificazione" terrà conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi.

4. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'INSEDIAMENTO

▪ INSEDIAMENTO

Viale Kennedy, 30
CAP 10064 **Città** PINEROLO **Provincia** TO
Telefono 0121 391311 **Fax** 0121 391399
Email porro@alberti-porro.edu.it

▪ ENTE PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA

Ragione sociale: EX PROVINCIA DI TORINO Via M. Vittoria, n° civico 12 Cap 10121
Località TORINO (TO)

Referenti per l'edificio scolastico: Assessore all'istruzione e all'Edilizia scolastica della Città metropolitana di Torino Dirigente settore Edilizia scolastica e manutenzione della città metropolitana di Torino.

▪ DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'istituto comprende:

Istituto tecnico industriale: MECCANICA E MECCATRONICA, CHIMICA E MATERIALI, TESSILE E MODA

Istituto tecnico commerciale (Turismo)

Istituto professionale: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE / SERVIZI ALLA SANITA' E ALL'ASSISTENZA SOCIALE

Nell'Istituto si identificano le seguenti attività "a rischio":

- Uso di macchine utensili
- Attrezzature e prodotti chimici laboratorio di chimica
- Macchine elettroniche / informatiche
- Attrezzature alimentate elettricamente
- Stages esterni all'istituto

5. REDAZIONE DEL DOCUMENTO

La presente Valutazione dei Rischi deriva dalle verifiche effettuate presso l'Ente sulla base delle informazioni fornite dal Datore di Lavoro LOREDANA GRABBI e, nello specifico:

- luoghi di lavoro;
- attrezzature-macchine, impianti e prodotti utilizzati;
- postazioni di lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- ciclo produttivo;
- mansioni svolte dal personale addetto, elenco lavoratori e tipologie contrattuali attraverso le quali vengono svolte le prestazioni lavorative;
- orario di lavoro,

e in relazione alla documentazione esistente, alle informazioni assunte durante i sopralluoghi e dai responsabili dell'insediamento.

Si declina ogni eventuale responsabilità per quanto non ispezionabile e/o per eventuali carenze nei documenti elaborati sulla base delle informazioni fornite per carenza e/parzialità delle stesse, per dichiarazioni/informazioni inesatte o mendaci rilasciate in fase di rilievo.

La Valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con:

- Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno
- Consulenti: SILAQ PIEMONTE S.r.l.
- Medico Competente

previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Consulenti Tecnici

Organismo di appartenenza Silaq Piemonte S.r.l.

Via Cardinale Maurizio Fossati, 7 **CAP** 10141
Città Torino **Provincia** TO
Tel. 011/7071470

6. IDENTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI E DELLE MANSIONI

Nell'ambito della struttura nei reparti presenti vengono effettuate le seguenti attività che coinvolgono diverse figure riconducibili ai seguenti gruppi omogenei: assistenti tecnici (tra cui un autista), insegnanti, impiegati, direttore servizi generali e amministrativi, collaboratori scolastici (addetti pulizie).
Esiste l'elenco dettagliato del numero, della qualifica e del profilo professionale dei lavoratori (docenti, non docenti) e degli studenti che fanno uso di laboratori. L'assegnazione dei compiti lavorativi è fatta rispettando i profili professionali d'assunzione, coinvolgendo gli interessati e garantendo l'aggiornamento sull'introduzione di nuove macchine, attrezzature e procedure di lavoro.

| SCUOLA |
|---|
| <p>Docenti Generalmente l'attività viene svolta presso l'aula scolastica a contatto con gli alunni ed è un'attività sia intellettuale che di tipo laboratoriale (in base alle materie insegnate). La mansione comprende anche le attività di sorveglianza durante le pause (intervallo); quest'ultima può essere svolta anche nei giardini o nelle aree a verde dell'istituto.</p> |
| <p>Docenti di sostegno L'attività consiste nell'educazione e sorveglianza degli alunni diversamente abili. Tale attività potrebbe comportare lo stretto contatto con gli alunni e l'aiuto nel sollevamento e spostamento alunni. La mansione comprende anche le attività di sorveglianza durante le pause (intervallo); quest'ultima può essere svolta anche nei giardini o nelle aree a verde dell'istituto.</p> |
| <p>Docenti di educazione fisica L'attività viene svolta nella palestra può comportare rischi da urto con attrezzi (palla) e/o alunni. L'attività può essere svolta anche nei giardini o nelle aree a verde dell'istituto. La mansione comprende anche le attività di sorveglianza durante le pause (intervallo).</p> |
| <p>Assistente tecnico laboratorio L'Assistente Tecnico collabora con il personale docente per la realizzazione di attività tecnico pratiche, sperimentali e di laboratorio, comprese quelle informatiche, che coinvolgono gli studenti. Garantisce la funzionalità e l'efficienza dei laboratori scolastici e delle relative strumentazioni, è responsabile della corretta conservazione e della manutenzione ordinaria dei materiali e delle attrezzature in dotazione, e provvede al loro allestimento e utilizzo. Presso la struttura sono presenti assistenti tecnici per i laboratori di meccanica, chimica e informatica. E' inoltre presente un assistente tecnico con mansioni anche di autista per il trasporto di persone/materiali.</p> |
| <p>Alunni Alunni impegnati nei laboratori didattici durante le ore di lezione.</p> |

| PERSONALE TRASVERSALE |
|---|
| <p>Personale amministrativo Lavoro amministrativo presso la segreteria scolastica. In base alle ore di utilizzo dei videoterminali, alcuni lavoratori sono definiti videoterminalisti.</p> |
| <p>Personale ausiliario pulizie L'attività consiste nelle attività di pulizia, utilizzando diversi prodotti detergenti, dei locali della scuola e nella saltuaria movimentazione di arredi (banchi e sedie). La pulizia delle ragnatele avviene con deragnatore con asta telescopica. I vetri vengono lavati ad altezza uomo (no scale).</p> |

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore comprensivo dello straordinario. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti la pausa è garantita salvaguardando le esigenze di funzionalità del servizio. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente, secondo le modalità definite nel presente accordo, sono definitivi e non modificabili nemmeno in caso di assenza, ad eccezione di imprevedibili e non rinviabili esigenze di servizio. Il DSGA concorda con il Dirigente scolastico la propria presenza in servizio per 36 ore settimanali, secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli Organi Collegiali nei quali è componente di diritto, fornendo il prospetto del proprio orario al Dirigente scolastico stesso.

Il D.S.G.A , tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile organizzerà la propria presenza in servizio secondo i criteri di flessibilità, assicurando la fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente, l'ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione per un'azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

7. CONCLUSIONI

Le schede di valutazione di ciascuna mansione sono di seguito riportate. Al fine di una più facile lettura e gestione del documento, nelle schede di valutazione si riportano soltanto i pericoli presenti per ciascuna mansione.

Si ricorda che i pericoli valutati sono stati tutti quelli indicati nella tabella riportata al punto 2 del presente documento.

In merito ai campi elettromagnetici e alla radiazioni ottiche artificiali, si evidenzia per tutte le mansioni che l'attività è svolta in presenza di sorgenti che, ai sensi della normativa vigente e alle indicazioni operative riportate nel Portale Agenti Fisici, nelle corrette condizioni di utilizzo non determinano il superamento dei valori limite di esposizione e pertanto non comportano incompatibilità delle mansioni sia durante la gravidanza che nel puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto).

Dopo una attenta ed approfondita analisi del tipo di lavoro che le lavoratrici gestanti sono impegnate ad effettuare, si riassume quanto segue:

PERSONALE AMMINISTRATIVO PERSONALE AUSILIARIO PORTINERIA

Non si rilevano rischi specifici per i quali è necessario modificare la mansione delle lavoratrici. Le lavoratrici hanno diritto ad astenersi dal lavoro due mesi prima la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto. Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici, fermo restando quanto detto, possono usufruire del posticipo del periodo di maternità obbligatorio; hanno pertanto la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi (maternità flessibile) oppure esclusivamente dopo il parto per 5 mesi (maternità agile), a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente (ove presente), ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.



In merito alla maternità agile, considerando:

- Il numero ingente di personale femminile presente presso la scuola
- L'assenza di personale competente all'interno della scuola in grado di gestire le potenziali problematiche e situazioni conseguenti ad una gravidanza quasi giunta al termine
- I costi sproporzionati, rispetto all'attività della scuola, da sostenere per poter formare almeno una figura medica/sanitaria per sede
- Le caratteristiche delle postazioni al videoterminale, in linea con i parametri indicati nel Testo Unico D.Lgs. 81/08 - Allegato XXXIV, ma inadatta ad accogliere una lavoratrice gestante al 9° mese

Ai ritiene alto il rischio per una lavoratrice gestante al 9° mese (mentre la mansione risulta compatibile con la maternità flessibile).



PERSONALE SCOLASTICO E TRASVERSALE











Si rilevano rischi specifici per i quali è necessario modificare la mansione delle lavoratrici. Il Datore di Lavoro deve modificare temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio. Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni le lavoratrici dovranno essere allontanate dal lavoro secondo le seguenti tempistiche:



| Mansione | Fattore di rischio | Eventuale descrizione | Misure di prevenzione/attenuazione |
|-----------------|---------------------------|--|--|
| Docenti | Agenti biologici | Rischio infettivo da valutare (per mancata immunizzazione alle malattie esantematiche) | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto <i>Da valutare caso per caso</i> |








| Mansione | Fattore di rischio | Eventuale descrizione | Misure di prevenzione/attenuazione |
|------------------------------------|--|--|---|
| Docenti di sostegno | Agenti biologici | Rischio infettivo da valutare (per mancata immunizzazione alle malattie esantematiche) Stretto contatto, igiene personale degli allievi | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto <i>Da valutare caso per caso</i> |
| | Sollevaramento e spostamento dei carichi | Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e potenzialmente incompatibile in base alla valutazione dei rischi (con allontanamento cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi dopo il parto <i>Da valutare caso per caso</i> |
| | Rischio reazioni improvvise e violente | Assistenza ad allievi con gravi disturbi comportamentali | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto <i>Da valutare caso per caso</i> |













| Mansione | Fattore di rischio | Eventuale descrizione | Misure di prevenzione/attenuazione | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| Docenti di educazione fisica | Agenti biologici | Rischio infettivo da valutare (per mancata immunizzazione alle malattie esantematiche) | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto <i>Da valutare caso per caso</i> |  |  |
| | Postura eretta prolungata | Attività svolta in posizione eretta per parte dell'attività lavorativa | Mansione compatibile evitando la stazione eretta prolungata |  |  |
| | Posture incongrue | Attività motoria | Mansione compatibile evitando posture incongrue |  |  |
| | Sollevamento e spostamento dei carichi | Movimentazione attrezzature sportive | Mansione compatibile evitando attività di assistenza. Divieto di movimentazione manuale dei carichi |  |  |
| | Corpi, urti | Impatto pallone su gestanti o urto in corsa/movimento | Mansione compatibile evitando di effettuare con gli alunni giochi, balli e movimenti di gruppo coinvolgenti l'insegnante. Evitare giochi con la palla. |  |  |

| Mansione | Fattore di rischio | Eventuale descrizione | Misure di prevenzione/attenuazione |
|---|--------------------|--|--|
| Assistente tecnico laboratorio informatica | Agenti biologici | Rischio infettivo da valutare (per mancata immunizzazione alle malattie esantematiche) | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto Da valutare caso per caso   |

| Mansione | Fattore di rischio | Eventuale descrizione | Misure di prevenzione/attenuazione |
|---|--------------------|--|--|
| Assistente tecnico laboratorio meccanico | Posture incongrue | Possibili posizioni obbligate di flessione e torsione della schiena | Vietato in gravidanza   |
| | Agenti biologici | Rischio infettivo da valutare (per mancata immunizzazione alle malattie esantematiche) | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto Da valutare caso per caso   |

| Mansione | Fattore di rischio | Eventuale descrizione | Misure di prevenzione/attenuazione |
|---|--------------------|--|--|
| Assistente tecnico laboratorio chimico | Agenti chimici | Vengono utilizzati agenti chimici (reagenti) | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto   |
| | Agenti biologici | Rischio infettivo da valutare (per mancata immunizzazione alle malattie esantematiche) | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto Da valutare caso per caso   |

PERSONALE TRASVERSALE

| <i>Mansione</i> | <i>Fattore di rischio</i> | <i>Eventuale descrizione</i> | <i>Misure di prevenzione/attenuazione</i> | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|
| Personale ausiliario pulizie | Agenti chimici | Vengono utilizzati detersivi, detergenti e igienizzanti per le pulizie dei pavimenti, dei sanitari e degli arredi. | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto |  |  |
| | Agenti biologici | È possibile un rischio di contaminazione a livello batterico o virale durante la pulizia dei servizi igienici. | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto |  |  |
| | Postura eretta prolungata | Attività svolta in postura eretta prolungata | Vietato in gravidanza |  |  |
| | Posture incongrue | Possibili posizioni obbligate di flessione e torsione della schiena | Vietato in gravidanza |  |  |
| | Sollevamento e spostamento dei carichi | Viene occasionalmente realizzato sollevamento e spostamento di tipologie di carichi raramente superiori ai 3 Kg. La frequenza di questi eventi è piuttosto bassa e mai continuativa. | Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e potenzialmente incompatibile in base alla valutazione dei rischi (con allontanamento cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi dopo il parto |  |  |



In relazione ai periodi tutelati per ciascuna mansione (tutto il periodo della gestazione/tutto il periodo della gestazione e fino a sette mesi dopo il parto) dovrà quindi essere inviata contestuale comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro per il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro richiedendo l'estensione del congedo obbligatorio.

Dopo il periodo tutelato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 e s.m.i., non si evidenziano rischi tali da disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri non essendo presenti condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino; pertanto, le lavoratrici potranno riprendere l'attività lavorativa.

Gli stessi criteri vanno applicati anche nel caso di studentesse in stato di gravidanza che potrebbero essere esonerate dalle esercitazioni di educazione fisica.

Si ricorda che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

A tal fine, le lavoratrici dovranno segnalare al datore di lavoro anche la presenza di un eventuale rischio da pendolarismo per il quale al fine di stabilire il periodo di astensione obbligatoria si ritiene opportuno considerare i seguenti elementi:

- a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
- d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

In linea di massima, si applica il seguente criterio:

MESE ANTICIPATO se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza

PRE-PARTO se presenti almeno due degli elementi su indicati.

Si raccomanda di evitare alle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento l'esposizione a fumo passivo.

8. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE

In occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di **trenta giorni** dalle rispettive causali.

9. ALLEGATI

- Informativa gestanti